



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

copia

ORDINANZA N° 1

Del 17-01-2021

Oggetto: Misure urgenti per il contenimento del contagio da virus Covid-19. Sospensione dell'attività didattica in presenza nelle Scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia nel territorio comunale - Sanificazione e Disinfezione Immobili Scolastici.

II SINDACO

Dott.ssa Francesca Draia

VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*»;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ss.mm.ii., con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 con il quale vengono adottate *Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19*;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 con il quale vengono adottate *Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19*;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 con la quale vengono adottate *Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19*;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 contenente disposizioni per l'adozione di *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Sicilia. (21A00226)* di conferma del DPCM 16.01.2021 che inserisce la Sicilia in Zona Rossa con uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che negli ultimi giorni, si assiste ad un rapido aumento dei casi di positività al virus SARS-CoV2;

TENUTO CONTO che la diffusione del contagio impone la necessità di adottare misure di severo contrasto alla diffusione del virus;

RITENUTO necessario, ai fini dell'attività di prevenzione collettiva, limitare il diffondersi del virus che inevitabilmente si verifica in presenza di più persone contemporaneamente anche in spazi aperti specie se non di notevole estensione;

SENTITO il parere del personale medico e sanitario del territorio che ravvisano la necessità di misure di contenimento più restrittive;

CONSIDERATO che la campagna di screening tamponi sugli studenti eseguito in data 16.01.2020 ha evidenziato un elevato numero di bambini, n. 6, e un insegnante positivi al virus seppure asintomatici e che la percentuale di soggetti sottoposti al tampone è di gran lunga inferiore alla popolazione scolastica di Valguarnera, e che pertanto sarebbe opportuno e necessario ripetere lo screening coinvolgendo tutta la popolazione scolastica comunale interessata;

RITENUTO che la situazione epidemiologica anche in riferimento ai casi di positivi individuati tra la popolazione scolastica riveste elevata criticità anche in vista dell'imminente riapertura delle scuole, e pertanto si rende necessario valutare la temporanea chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale con contestuale attività di igienizzazione e sanificazione, fino ad almeno il 20.01.2021 e comunque fino a quando non si avrà uno screening più ampio e idoneo a garantire un dato certo sullo stato epidemiologico di Valguarnera, il tutto a titolo di misura precauzionale e di contrasto alla diffusione del COVID-19;

CONSIDERATO che il sistema sanitario Provinciale ormai ha raggiunto livelli di criticità, in quanto a breve non saranno più disponibili posti per il ricovero negli ospedali della provincia;

CONSIDERATO che la popolazione scolastica, ogni qualvolta vi è un caso di sospetto contagio, come già si è verificato, coinvolge tutti i genitori, impedendo a questi di recarsi al lavoro con non pochi disagi;

CONSIDERATO che i docenti non sono tutti del luogo e provengono da altri Comuni con un elevato indice di contagio e rappresentano un pericolo per la popolazione scolastica e di riflesso per tutta la popolazione;

RILEVATA nei Report giornalieri inviati dall'ASP, alla data del 16.01.2021, un numero di 24 Positivi e un numero 18 di A1 che risultano essere nettamente inferiori rispetto ai soggetti posti in Isolamento obbligatorio;

PRESO ATTO dunque, che come auspicato nelle direttive regionali e nazionali, si è svolto un confronto prima della assunzione di ogni decisione;

PRESO ATTO, che la decisione di emanare una Ordinanza a tutela della salute pubblica afferisce per Legge al Sindaco del Comune, il quale, in ultima istanza, è il Responsabile della Adozione o non;

CONSIDERATO il confronto avvenuto con il Dipartimento di Prevenzione per avere un quadro chiaro della situazione epidemiologica locale;

CONSIDERATO che il Sindaco è chiamato, comunque, alla assunzione di Responsabilità come massima Autorità Sanitaria del Comune, a prendere una decisione in un senso o nell'altro, dopo essersi confrontato, anche in assenza di un accordo condiviso e che lo stesso, in ultima analisi, conosce meglio la realtà della propria Comunità e tutti gli attori del territorio e le problematiche specifiche;

RILEVATO che le Istituzioni scolastiche possono adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, fermo restando, ove necessario, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. La sospensione dell'attività didattica in presenza, nelle Scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia nel territorio comunale, dal 18 gennaio 2021 e fino al 20 gennaio 2021, salva proroga, e comunque fino a quando si avrà un quadro epidemiologico chiaro;
2. Alle Istituzioni scolastiche di garantire il diritto allo studio attraverso l'adozione di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento dell'attività sia svolta tramite il ricorso alla Didattica a distanza secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti d'Istituto;
3. Di valutare, ove necessario, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
4. I plessi Scolastici non sono interdetti per le attività non didattiche o didattiche per i soggetti di cui al punto precedente tranne che nei giorni in cui sarà effettuata la sanificazione;
5. Ai competenti Uffici comunali, di provvedere all'igienizzazione e sanificazione di tutti gli immobili scolastici;
6. I plessi scolastici sono interdetti, salvo gli addetti ai lavori dotati dei dispositivi previsti dalla vigente normativa, solo limitatamente alle giornate della disinfezione in corso;

DISPONE

1. la pubblicazione all'Albo Pretorio online, del presente atto;
2. di dare massima pubblicità, attraverso la pubblicazione sul sito Internet comunale;
3. demandare alla Polizia Municipale il controllo dell'esatto adempimento della presente;
4. La trasmissione del presente provvedimento, a cura del Servizio di Segreteria:
 - a) Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Mazzini;
 - b) Alla Prefettura di Enna;
 - c) All'Azienda Sanitaria Provinciale 4 Enna, Dipartimento Prevenzione, Area Igiene e Sanità Pubblica;
 - d) Alla Questura di Enna;
 - e) Alla Stazione Carabinieri di Valguarnera Caropepe;
 - f) Al Presidente della Regione Siciliana.

AVVERTE

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60 giorni ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

IL SINDACO

f. to Dott.ssa Francesca Draì